



COMUNE DI TODÌ  
PROVINCIA DI PERUGIA

**Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 08/03/2023**

**COPIA**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì otto del mese di Marzo alle ore 14:30 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAIOCCO DANIELE	X	
CATTERINI FABIO	X		FORTUNATI GIOVANNA	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	MASSETTI CATIA	X	
PETRINI VANIA	X		MAGNI UMBERTO	X	
SORDINI FILIPPO	X		RUSPOLINI ADRIANO	X	
GIMIGNANI STEFANO	X		NULLI ANDREA	X	
TRAPPOLINI ALESSANDRO	X		CAPRINI ANDREA	X	
PERUGINI LUCA	X		SERAFINI CLAUDIO	X	
TENNERONI GIORGIO	X				

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Adriano Ruspolini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

GIMIGNANI STEFANO, MAGNI UMBERTO, NULLI ANDREA

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

**Il Presidente** nel procedere alla trattazione dei punti iscritti all'O.D.,G. dà la parola al competente Assessore Elena Baglioni che illustra la seguente proposta di delibera:

**“Premesso che:**

- *l'art.174 D.Lgs. N.267/2000, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;*
- *l'art.172, co.1, lettera c) D.Lgs. n.267/2000 prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con cui sono determinati, per l'esercizio successivo, tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*
- *l'art.53, co.16, L.n.388/2000, come sostituito dall'art.27, co.8, L.n.448/2001, stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, co.3, D.Lgs. n.360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art.1, co.169, L.n.296/2006, (legge finanziaria 2007) dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- *per effetto del combinato disposto degli artt.42, co.2, lett. f), e 48 TUEL, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;*

**Rilevato che:**

- *con l'art. 1, commi da 739 a 783 L.n.160/2019, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, i cui presupposti sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, risultando assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- *il citato art.1, al co.738 provvede ad abrogare la TASI che resta assorbita nella disciplina della “nuova” IMU, mentre dal 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art.1 c. 639, L. n.147/13 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l'art.1 Legge n.160/2019 al comma 756 prevede “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, ... possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato”;*
- *al comma 757 prevede “... anche se non si intenda diversificare le aliquote ...la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione ...nel Portale del federalismo fiscale che consente,...di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*
- *al comma 757 prevede: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione, termine decorso il quale il decreto può essere comunque*

adottato, sono individuati requisiti e termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale ... L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

- al comma 767 prevede: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero economia e finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote ... e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale.... In caso di mancata pubblicazione al 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”
- ai sensi dell'art.1, co.837 L. n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023)"Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di insimento della fattispecie nel "Prospetto" di cui all'art.1, commi 756 e 757 Legge 27 dicembre 2019 n.160”:
  - alla lettera a) il comma 756 L160/2019 è modificato nel senso che con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali possono essere modificate o integrate le fattispecie per cui i Comuni hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU;
  - alla lettera b) il comma 767 L.160/2019 è modificato nel senso che, ai fini della pubblicazione e dell'efficacia delle aliquote Imu e dei relativi regolamenti comunali, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto de quo, in mancanza della delibera di approvazione e della pubblicazione nella sezione del Portale del Federalismo entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle approvate dal Comune nell'anno precedente;

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 1, co.742 L.160/2019, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,50% e il Comune, con Deliberazione consiliare può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino allo 0;
- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;
- per la base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;
- per i fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili;
- vengono infine confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente e dell'anno precedente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU e dell'anno precedente;

#### **Rilevato che:**

- ai sensi dell'art.1, c.747, L. n.160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% per:
  - a) fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art.10 D.Lgs.n.42 del 22 gennaio 2004;
  - b) fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni.

c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

d) ai sensi dell'art.1, co.48 L.n.178/2020, dal 01/01/2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

- l'art.1, c. 760, L. n. 160/2019 dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L.n.431/1998, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**Preso atto che:**

- l'aliquota base è stabilita allo 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota base è pari allo 0,86% e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0;

- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n.557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/94, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino allo 0;

- a decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- a decorrere dal 01 gennaio 2023 gli immobili occupati abusivamente, finché permanga tale condizione, sono esenti dall'IMU;

- è prorogata l'esenzione dell'IMU per gli immobili che si trovano nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016, e comunque non oltre il 31/12/2023;

**Preso atto:**

- della sentenza n.209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata illegittima la norma dell'art.13 D.L.201/2011, disciplinante la fattispecie dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, ponendo il giudizio sulla parte ove viene richiesta la residenza anagrafica e la dimora abituale, non solo del soggetto passivo ma, anche, del nucleo familiare, con conseguente dimostrazione in capo al solo possessore della residenza e della dimora abituale;
- **che** con la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal DM di cui al citato comma 756 a decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;
- **che** ad oggi non è stato ancora approvato il previsto DM e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

**Visti:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13/12/2022 (in G.U. 19/12/2022, n.295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art.1, c. 775, L. n.197 del 29/12/2022,,: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

- le modifiche apportate all'art.13 DL n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 dall'art.15-bis del D.L. 34/2019 (decreto crescita)“Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali”;

- l'art.13, cc. 15-15bis-15ter-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

- il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con D.C.C. n. 14 del 23/03/2020;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Acquisiti** il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore 3 in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Si propone di accettare la proposta avanzata e procedere nel merito”.**

**Il Presidente** in assenza di interventi, senza discussione mette ai voti la proposta sopra riportata lasciando prima la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto, che non vengono effettuate.

**Tutto ciò premesso,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta sopra riportata;

**Riconosciuta** la propria competenza;

**Visto** il parere espresso sulla proposta di deliberazione dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 3/03/2023;

**Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:**

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 5 (Catterini, Magni, Massetti, Caprini, Serafini)

### **D E L I B E R A**

- 1. DI STABILIRE**, per le motivazioni in premessa e nelle more dell'adozione del Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e digitalizzazione, **per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni per la nuova IMU confermando quelle approvate per l'anno 2022:**

<b>Categorie di Immobili</b>	<b>Aliquota IMU 2023 (%)</b>
<b>A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<b>Esclusi</b> ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)
<b>A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze</b> (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	<b>0,6</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,06</b>
<b>A/10 – Uffici e studi privati</b>	<b>1,06</b>
<b>Altri fabbricati in categoria “A”</b>	<b>1,06</b>

C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile alle unità immobiliari situate nei centri storici di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) a condizione che nelle stesse venga effettivamente svolta attività produttiva.	0,92
C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri: L'aliquota è applicabile : 1) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici</u> di TODI (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali venga svolta attività produttiva; 2) alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici</u> di TODI (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga svolta attività produttiva</u> ; 3) <u>situate nei centri storici di TODI</u> (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga effettivamente svolta attività produttiva</u> .	1,02
C/4-C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative	1,02
D/1- D/2-D/3-D/4-D/6-D/7-D/8- D/9 – Opifici – Alberghi e pensioni –Teatri, cinematografi (con fine di lucro) – case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale - edifici galleggianti, ponti privati soggetti a pedaggio	0,76 (stato) + 0,26 (comune) = 1,02
D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = 1,06
C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte	1,06
D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità ad uso strumentale	0,10
Fabbricati Beni merce	Esenti
Fabbricati in categoria “B” (Collegi/convitti, ospizi, ecc...) se non esenti	1,06
Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23	1,06

2. **DI STABILIRE** che la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze è di € **200,00** (duecento) per il periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione

3. **DI DARE ATTO** che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si applica la **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, di € **200,00 (duecento)** per il periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione

**4. DI CONFERMARE** che per usufruire dell'aliquota IMU del 9,2 per mille prevista per i C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri -(unità immobiliari situate nei centri storici di TODI a condizione che nelle stesse viene effettivamente svolta attività d'impresa) il contribuente deve presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU;

**5. DI DARE ATTO** che per l'esenzione dell'IMU è applicabile sugli immobili occupati abusivamente qualora ci sia stata denuncia all'autorità giudiziaria competente e conseguente istanza al Comune secondo modalità telematiche che dovranno essere stabilite con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

**6. DI DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni della nuova IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 169 Legge 27/12/2006 n.296, hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e che nel Bilancio di Previsione 2023-2025, la previsione del capitolo di entrata relativo alla nuova IMU è stato prevista nell'importo corrispondente alla somma degli importi stanziati nel bilancio 2022-2024 a titolo di IMU per un gettito complessivo della nuova IMU pari ad € 4.650.000,00.

**8. DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito di imposta previsto con l'applicazione delle richiamate aliquote e detrazioni, potrà garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, nonché a sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali ed alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

**9. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e finanze per tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre, ai sensi dell'art.13, co.13-*bis* e 15, DL n.201/2011, (L. n. 214/2011);

**Inoltre,**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:**

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 5 (Catterini, Magni, Massetti, Caprini, Serafini)

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'O.d.G

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio  
F.to Adriano Ruspolini

Il Segretario Generale  
F.to Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Todi, 09/05/2023

Il Funzionario Responsabile  
Simonetta Berti Nulli



**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE TECNICO**

**Proposta di Consiglio n° 17 del 02/02/2023**

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **02/02/2023**

Il Responsabile del Servizio  
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE CONTABILE**

**Proposta di Consiglio n° 17 del 02/02/2023**

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **02/02/2023**

Il Responsabile del Servizio  
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## **ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

**Delibera di Consiglio n° 8 del 08/03/2023**

---

**Oggetto Delibera:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 29/03/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**ATTESTA**

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 29/03/2023

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
BERTI NULLI SIMONETTA /  
INFOCAMERE S.C.P.A.**